# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1775

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa del deputato TASSI**

Modifiche agli articoli 100 e 101 della Costituzione

*Presentata il 23 ottobre 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuale situazione di grave disagio determinata da una serie di comportamenti, quanto meno ambigui, anche e soprattutto da parte di importanti uffici e settori pubblici, impone l'intervento, doverosamente di natura legislativa, proprio perché antichi « codici morali » o, anche semplicemente, etico-professionali, non sembrano più essere sentiti e rispettati da molti degli interessati e, addirittura, da intere categorie, comprese le istituzioni preposte a tale scopo. È clamoroso il caso di tanti giudici, non solo ordinari ma anche appartenenti alla Corte dei conti e al Consiglio di Stato, impegnati a svolgere arbitrati e collaudi specie su questioni, anche lucrosissime, aventi ad oggetto appalti di opere pubbliche. Tali incarichi dovrebbero senz'altro essere rifiutati da detti magistrati, se non altro per il possibile successivo coinvolgimento in merito proprio della giustizia ordinaria e amministrativa, ma ciò raramente avviene ! È necessario, quindi, in sede di modifica della stessa Costituzione, stabilire la incompatibilità tra gli uffici dei giudici ordinari o amministrativi e qualsiasi attività retribuita o rertibuibile svolta a favore di terzi. Del resto, questa incompatibilità è, almeno ora, sostenuta anche da tutte le associazioni di categoria dei magistrati di ogni giurisidizione, proprio a tutela della effettiva autonomia e indipendenza della magistratura, tra cui, peraltro – di fatto – si va sempre più affermando l'interesse notevole ed economicamente comprensibile, diretto al segno opposto. Pertanto si chiede la modifica degli articoli 100 e 101 della Costituzione con l'inserimento di tale fondamentale e inequivocabile incompatibilità a mezzo della pronta approvazione della presente proposta di legge costituzionale.

# PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. All'articolo 100 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La funzione di giudice amministrativo è incompatibile con qualsiasi attività retribuita prestata a favore di terzi ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 101 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I giudici sono soggetti soltanto alla legge; la loro funzione è incompatibile con qualsiasi attività retribuita prestata a favore di terzi ».